ORDINANZA SINDACALE N. **267** DEL **27/06/2012**

IL SINDACO

PREMESSO che negli ultimi periodi si registra, nel territorio comunale, l'abbandono, in strade, porticati, giardini e piazze, di bottiglie e contenitori, spesso in frantumi da parte di persone che consumano bevande, alcoliche e non, all'interno di spazi pubblici come giardini piazze e strade con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica,

CONSIDERATO che la predetta situazione assume, in particolare nelle ore notturne, proporzioni rilevanti ed è fonte di pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblici, per la sicurezza urbana e per il decoro e la normale convivenza della cittadinanza, così come rilevato dai numerosi interventi effettuati dalle forze di polizia e dalla Polizia Municipale e come segnalato da parte di numerosi cittadini;

VISTA la recrudescenza di detti comportamenti e la loro plurima reiterazione avvenuta nel corso delle ultime settimane, evidentemente causata dal maggiore afflusso di persone all'interno del centro storico a motivo sia della mite temperatura serale dovuta alla stagione estiva sia della presenza in loco di diversi studenti stranieri frequentanti stage formativi in città;

CONSIDERATE inaccettabili le condizioni nelle quali vengono lasciate vie e piazze dal punto di vista dei frammenti di vetro presenti a terra;

CONSIDERATO che il fenomeno descritto è collegato alla vendita per asporto di bevande, in particolare alcoliche, anche con distributori automatici, praticata da numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e attività similari presenti nelle aree suddette, aperti nelle ore serali e notturne;

RITENUTO necessario intervenire con urgenza al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e conflitti con le forze dell'ordine, adottando azioni finalizzate al controllo di tali comportamenti attraverso:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo di apertura dei tappi per i contenitori in plastica;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

VISTO l'art. 16 comma 2 della Legge 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'art. 6-bis della Legge 125/08 del 25 luglio 2008 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 92/08 del 23 maggio 2008 " Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" che ha attribuito la facoltà alla Giunta comunale di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto dall'art. 7-bis del d.lgs 267/00, un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla citata legge;

VISTA la delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto la determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana;
VISTA la rilevanza pubblica dell'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

VISTA l'urgenza di provvedere per scongiurare ulteriori pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza urbana;

VISTI gli artt.13 e 20 del della Legge 24.11.1981 n. 689;

VISTO L'art. 54 del D .Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n.92, recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni in legge 24 luglio 2008 n.125;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

VISTO a tal fine il comma 4 dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ravvisata la specifica competenza all'adozione di un provvedimento, anche contingibile ed urgente, finalizzato a prevenire ed eliminare i significativi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*.

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

1) nel territorio comunale è fatto divieto assoluto:
   a) alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi, in sede fissa ed ambulante, di vendere e somministrare bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in bottiglie o bicchieri di vetro o in lattine e contenitori in metallo;
   b) di utilizzare, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, bottiglie e bicchieri di vetro o lattine e contenitori in metallo, per il consumo di bevande;

2) Il divieto ha validità, tutti i giorni della settimana, nella fascia oraria che va dalle ore 22:00 alle ore 6:00;

3) Nell'ambito territoriale di cui al precedente punto 1 e nella medesima fascia oraria di cui al precedente punto 2 è altresì fatto obbligo di vendere o somministrare bevande in contenitori di plastica previa asportazione dei tappi di chiusura;

4) Il divieto di cui al precedente punto 1 lettera a) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;

5) Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto "*Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana*";

6) Avverso il presente provvedimento è proponibile il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto ovvero entro 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

7) La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha validità fino alle ore 24:00 del giorno 31 ottobre 2012

DISPONE

che la presente Ordinanza, previamente comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno anche al fine dell'espletamento dei poteri di coordinamento previsti dall'articolo 13 della L. 121/1981:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;

- venga resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di Ascoli Piceno e mediante appositi manifesti affissi negli spazi pubblici;

- venga trasmessa alla Polizia Municipale per il controllo sull'osservanza del provvedimento, al Servizio Attività Produttive - SUAP per le attività di informazione.

Dalla Sede Municipale, il 27 giugno 2012

Il Sindaco

avv. Guido Castelli